DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione delle sale museali piano primo e piano secondo, edificio CU005 Scienze della Terra, all'interno della Città Universitaria, Università di Roma La Sapienza, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 50/16. **C.I.G.: 7626477FE6 - C.U.P. B85B18010670001**.

Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della lettera invito relativa alla presente procedura, ha carattere complementare fornendo ulteriori indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e della relativa offerta.
La procedura è disciplinata dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., così come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, dal presente Disciplinare di gara, dalla lettera di invito e, per le parti ancora in vigore, dal D.P.R. 207/2010.

CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

edilizia-amministrazione@uniroma1.it – evarita.darchivio@uniroma1.it indicando il seguente oggetto: "*Lavori sale museali Edificio CU005 Scienze della Terra,*" **C.I.G. 7626477FE6**.
I quesiti scritti dovranno essere inoltrati entro il 22 ottobre 2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 26 ottobre 2018.

Chiarimenti tecnici potranno essere formulati al seguente indirizzo: giuseppe.paganeli@uniroma1.it

CAPO I - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1.1. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

1.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nella lettera di invito. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, a seguito di apposita *pending* sul sistema stesso.

1.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti richiesti dal presente disciplinare devono essere possedute da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari già costituiti al momento della gara, dovrà essere prodotto il **mandato collettivo speciale con rappresentanza** conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata, e la **procura** con cui viene conferita la rappresentanza, risultante da atto pubblico, entrambe in originale o copia autenticata.
E' ammessa la presentazione sia del mandato sia della procura in un **unico atto notarile redatto in forma pubblica.**

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari non ancora costituiti, dovrà essere presentata **pena l'esclusione, dichiarazione** contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione temporanea o consorzio.
Tale dichiarazione, così come l'atto costitutivo del raggruppamento, dovranno contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzio, **pena l'esclusione**, dovrà essere presentata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara con l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, quest'ultimo dovrà indicare, **pena l'esclusione**, l'impresa che eseguirà la fornitura.
L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, **pena l'esclusione** del consorzio stesso**,** le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Disciplinare.

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Le imprese mandanti sono tenute ad allegare, **a pena di esclusione,** all'offerta presentata dalla capogruppo le dichiarazioni e la documentazione richiesta ai punti 1 e 2 del presente disciplinare

1.4. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei casi in cui il subappalto è consentito.
L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza all'Ufficio Amministrativo per l'Edilizia, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni secondo il **modello di dichiarazione B**) e originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Ai sensi dell'art. 89, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

1.5. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
Per quanto riguarda l'opera prevalente, Categoria OG1, sussiste l'obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto entro il 30% del valore complessivo del contratto ad imprese in possesso dei requisiti.
Per quanto riguarda l'opera scorporabile, Categoria OS30, l'eventuale subappalto fino al 100%, concorre a determinare il limite del 30% del valore complessivo del contratto.
L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

1.6. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 7.577,90**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese

e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, fermo restando i limiti dell'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c. 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n.231, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante con le modalità che saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario n. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma "La Sapienza", presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, IBAN coordinate bancarie internazionali: IT 71 I 02008 05227 000400014148 indicando in causale "cauzione provvisoria – lavori sale museali piano primo e secondo, Scienze della Terra, **C.I.G.: 7626477FE6"**;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa[1].

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

---

[1] Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:
http://www.bancaditalia.it\compiti\vigilanza\intermediari\index.html
http://www.bancaditalia.it\compiti\vigilanza\avvisi-pub\garanzie-finanziarie\
http://www.bancaditalia.it\compiti\vigilanza\avvisi-pub\soggetti-non-legittimati\Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it\ivass\imprese_jsp\HomePage.jsp

Tale dichiarazione non è richiesta qualora il concorrente sia una microimpresa, piccola o media impresa, o un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo secondo lo schema - tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice;
- recare l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- riportare l'autentica notarile della sottoscrizione, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

OPPURE

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante (allegare copia documento di riconoscimento del sottoscrittore della polizza);
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- avere **validità per almeno 180 gg.** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

La cauzione, prestata con modalità non consentite, comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, sarà comunicato lo svincolo della garanzia, contestualmente all'avvenuta aggiudicazione definitiva, senza la restituzione materiale del documento di cauzione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dal Capitolato speciale.

L'importo della cauzione provvisoria, del suo eventuale rinnovo e della cauzione definitiva è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire delle riduzioni, il concorrente dichiara e documenta il possesso dei relativi requisiti.

Si precisa che:

- in caso di GEIE o di partecipazione in RTI orizzontale o di consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazioni di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia **solo se tutte** le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario o che aderiscono al GEIE o al contratto di rete siano in possesso delle certificazioni o delle condizioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni o delle condizioni siano possedute dal consorzio.

Si precisa che non si accetteranno forme di cauzione diverse da quelle sopra indicate.

1.7. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sugli immobili interessati dall'oggetto dell'appalto non è obbligatorio.

1.8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per un importo pari a **€ 35,00** di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara".

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

1.9. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo, referenze bancarie), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

CAPO 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio del **6 novembre 2018 ore 11.00** e con le modalità indicate al punto **3** della

lettera di invito e devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente **"A - Documentazione"** e **"B - Offerta economica"**.

Si rappresenta, ai fini della ricezione dei plico, che gli Uffici dell'Università saranno chiusi dal 1° al 4 novembre 2018.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità indicate al punto 3 lett. e) della lettera di invito.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica **devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**
Il DGUE deve essere prodotto in formato elettronico, firmato digitalmente, su supporto informatico.
Le dichiarazioni non contenute nel DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti.

Il concorrente, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 potrà, produrre tanti DGUE quanti sono:
- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa che nel caso di Società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% (cinquantapercento) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi del suddetto articolo 80 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso

di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà dalla stessa indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

2.1. BUSTA A

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE firmato digitalmente, prodotto su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

2.1.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA ALL'IMPRESA INVITATA - preferibilmente secondo il **Modello A** al presente disciplinare sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
Per le comunicazioni da parte di questa Stazione Appaltante, dovranno essere indicati nell'istanza di partecipazione:

- Recapiti telefonici
- Indirizzo PEC e indirizzo mail

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2.1.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss. mm. e ii., allegato al presente disciplinare, secondo quanto di seguito indicato (Il DGUE deve essere prodotto in formato elettronico, firmato digitalmente, su supporto informatico):

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliaria, e prodotto su supporto informatico, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva secondo il **Modello B** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva secondo il **Modello B**, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale la stessa attesta che per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 2 del Codice;
4) dichiarazione sostitutiva secondo il **Modello B**, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale la stessa attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
5) dichiarazione sostitutiva secondo il **Modello B**, sottoscritta dall'ausiliaria, contenente i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indicazione della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
6) dichiarazione sostitutiva secondo il **Modello B** di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
7) dichiarazione sostitutiva secondo il **Modello B**, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale la stessa attesta di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto 4. dell'Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, presente nella documentazione di gara;
8) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
9) **PASSOE**: vedasi punto 2.3.2.;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del DGUE

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 1.1. del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D) del DGUE.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A del DGUE per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al punto 2 della lettera di invito;
b) la sezione C del DGUE per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 2 della lettera di invito.

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione sociale, le dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci. Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese per il socio in possesso del 50% della partecipazione sociale, qualora presente.

2.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
2.3.1 Dichiarazioni integrative secondo il modello A
Ciascun concorrente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

1. dichiara che non ricorrono per i soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis) del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
3. dichiara che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) sono i seguenti: nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, Codice fiscale, Comune di residenza, qualifica;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
   b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto Rettorale n. 1528/2015 (Prot. n. 37225 del 27.05.2015) allegato al presente disciplinare e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. dichiara di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto contenute nei documenti di gara della presente procedura;
9. dichiara di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti i trattamenti salariali e normativi previsti dai C.C.N.L. di categoria;
10. dichiara di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato speciale di gara;
11. dichiara che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle si applica l'art. 216, comma 4 del D Lgs. N. 50/2016;
12. dichiara ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
13. dichiara in conformità all'art. 24, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che, preso atto degli affidatari di incarichi di progettazione del progetto posto a base della presente gara, (inclusi dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti) non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e/o divieti a partecipare/essere affidatari dell'appalto e di eventuale subappalto di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma 7 ultimo periodo;
    Affidatario dell'incarico di progettazione è il geom. Claudio Orsini.
14. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto 4. dell'Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, presente nella documentazione di gara.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- dichiara di impegnarsi ed uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto 4. dell'Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, presente nella documentazione di gara.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati all'istanza di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla istanza medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della istanza di partecipazione.

2.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai

sensi dell'art. 89 del Codice, e/o al subappalto, detto documento dovrà contenere, unitamente al concorrente, l'Impresa ausiliaria e/o subappaltatrice;

2. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (*Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)*;

4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

2.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 2.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate - le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  c. le lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

La mancata presentazione delle dichiarazioni comporterà per il concorrente che vi ha dato causa, l'assegnazione del termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

2.4. BUSTA B ✉

Nella busta "B" devono essere contenuti i seguenti documenti:

2.4.1. OFFERTA ECONOMICA (**utilizzare modello C)**

L'offerta economica in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con firma leggibile e per esteso dovrà essere inserita in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara e nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi di cui all'art. 48 D.lgs. 50/2016 non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti delle imprese associate/consorziate.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

L'offerta dovrà indicare il ribasso percentuale sull'importo dei lavori soggetto a ribasso sia in cifre che in lettere, **fino ad un massimo di due decimali** senza abrasioni o correzioni di sorta. In caso di discordanza, prevale l'indicazione in lettere. Il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 2 decimali dopo la virgola, nel caso in cui vengano indicate più di due cifre decimali dopo la virgola, saranno prese in considerazione solo le prime due cifre decimali senza procedere ad arrotondamenti.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere prevarrà l'elemento indicato in lettere.

Inoltre, a pena di esclusione, il concorrente deve indicare:

- **I propri costi relativi alla sicurezza c.d. "aziendali" di cui all'art. 95 comma 10 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..**
- **I propri costi relativi alla manodopera di cui all'art. 95 comma 10 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..**

Termine di validità dell'offerta: L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il suddetto termine, il concorrente, su espressa richiesta della stazione appaltante, dovrà procedere a rinnovare la garanzia e ad estendere il periodo di validità delle offerte per l'ulteriore periodo.

CAPO 3 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione sarà espletata da un Seggio di gara composto da un Presidente e due testimoni individuati nell'ambito delle professionalità presenti nell'Area Gestione Edilizia.
Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale.

Nella seduta pubblica, che si terrà nella Sala riunione dell'Area Gestione Edilizia al 4° piano dell'edificio di Ortopedia nel giorno fissato al punto 3 lett. d) della lettera invito, si procederà alla verifica dell'integrità dei plichi, all'apertura dei plichi e all'esame della correttezza formale della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità alla gara contenuta nella **busta A**, alla conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti dalla gara. Il verbale del seggio di gara costituisce il provvedimento che determina le ammissioni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. In caso di esclusione, si procederà nel termine di due giorni dall'adozione del provvedimento dirigenziale a darne comunicazione via pec all'operatore economico escluso.
Si procederà quindi prima dell'apertura delle **buste B** – offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi, all'estrazione, ai sensi dell'art. 97 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ed ii., del coefficiente di calcolo e successivamente all'estrazione della lettera corrispondente al metodo per il calcolo della soglia di anomalia così come previsto dal citato articolo, alla verifica della correttezza formale delle offerte ed al calcolo della soglia di anomalia.

Metodo di estrazione
L'estrazione ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ed ii., avverrà mediante l'utilizzo di un apposito software certificato che utilizza un algoritmo di generazione dei numeri pseudocasuali, a cui è fornita l'ora interna del computer in forma razionale, e che restituisce un numero intero compreso fra 1 e 100. Ognuno dei metodi ha il 20% di probabilità di selezione, e nel caso del "Metodo della media con taglio delle ali e coefficiente sulla 2° media", il coefficiente viene estratto fra i 5 valori con equiprobabilità del 20%.

In base al numero sortito il metodo è selezionato come segue:
- da 1 a 20: doppia media con taglio delle ali;
- da 21 a 40: media con taglio delle ali e possibile decremento;
- da 41 a 60: medi incrementata del 15%;
- da 61 a 80: media incrementata del 10%;
- da 81 a 85: doppia media con taglio delle ali e coeff. 0,6 sulla 2° media;
- da 86 a 90: doppia media con taglio delle ali e coeff. 0,7 sulla 2° media;
- da 91 a 95: doppia media con taglio delle ali e coeff. 0,8 sulla 2° media;
- da 96 a 100: doppia media con taglio delle ali e coeff. 0,9 sulla 2° media;

Nell'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:
a) che il così detto *taglio delle ali* si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua

esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali;
b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica.

3.1. ANOMALIA DELL'OFFERTA

In presenza delle condizioni previste dall'art. 97, comma 8, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. si procederà all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In mancanza di tali condizioni, il RUP procederà a valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

L'aggiudicazione acquisirà carattere definitivo solo a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'aggiudicatario. Tale verifica sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS dell'ANAC e SICEANT della Prefettura.

3.2. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Al fine di poter procedere alla stipulazione del successivo contratto di appalto in modalità informatica, che avverrà entro 60 giorni dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà provvedere entro il termine che gli sarà assegnato ai seguenti adempimenti:

a) Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
b) Versamento delle spese contrattuali (compresi bollo), nella misura che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante;
c) Costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 D.lgs. 50/2016, mediante garanzia fideiussoria;
d) Costituzione di polizza assicurativa, di cui all'articolo 103 comma 7 D.lgs. 50/2016, con i massimali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto;
e) Nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

La carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, i mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. L'appalto potrà pertanto essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare i dati indicati al comma 7 del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

F.to IL DIRETTORE
DELL'AREA GESTIONE EDILIZIA
Dott.ssa Sabrina Luccarini